ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Art. 1 – Indizione delle elezioni

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento (CdD) si svolgono ogni due anni, preferibilmente in coincidenza con le elezioni dei rappresentanti degli studenti in Assemblea di Facoltà (AdF) e di Consiglio di Area Didattica. Il Direttore, sentito il CdD, ne fissa la data dandone pubblicità con le modalità previste nel presente Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche, approvato in Consiglio di Dipartimento in data 17/12/2012.

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono indette con Decreto del Direttore e rese pubbliche con manifesti almeno 60 giorni prima della data fissata per le votazioni (o almeno 50 giorno prima della data fissata, ove essa coincida con quella delle elezioni dei rappresentanti degli studenti in AdF). Tale data deve essere preferibilmente in periodo di svolgimento delle lezioni. Le votazioni si svolgono in due giorni feriali consecutivi.

Al momento dell'indizione delle elezioni, il Direttore indica aule, spazi e orari per la propaganda elettorale.

Nel caso di concomitanza fra elezioni dei rappresentanti degli studenti nel CdD e nell'AdF gli adempimenti del Direttore di Dipartimento previsti nei successivi art. 7 e art. 12 nonché le decisioni relative alla organizzazione della propaganda elettorale sono attribuiti al Preside della Facoltà

Art. 2 - Corpo elettorale

L'elettorato attivo spetta agli studenti che alla data delle votazioni risultino iscritti nell'anno accademico corrente (in corso o fuori corso) ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca di pertinenza del Dipartimento, in base allo Statuto o per delega della Facoltà; sono esclusi dall'elettorato attivo gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale che non abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame negli ultimi tre anni o a cui siano state irrogate sanzioni previste dall'art. 9 "Codice etico" dello Statuto della Sapienza.

. *L'elettorato passivo* spetta agli studenti che fanno parte dell'elettorato attivo e che ne abbiano presentato richiesta al Direttore di Dipartimento secondo le modalità stabilite dal successivo art. 5.

Gli studenti dei corsi interdipartimento o interfacoltà godono dell'elettorato attivo e passivo solo se questo Dipartimento assume la responsabilità organizzativa del corso.

Ogni studente può comunque esprimere il voto per l'elezione della rappresentanza presso un solo Consiglio di Dipartimento, dichiarandolo sotto la propria responsabilità al momento del voto.

L'appartenenza degli studenti al corpo elettorale è comprovata dalla inclusione negli elenchi appositamente predisposti per le votazioni o da attestato rilasciato dagli Uffici competenti, salvo le opportune integrazioni.

Art. 3 - Numero dei rappresentanti eleggibili e validità delle votazioni

Per garantire il collegamento tra consigli di area didattica (CAD) dei corsi di studio di pertinenza del Dipartimento e CdD il Dipartimento designa quale rappresentante in CdD lo studente che ha raccolto più voti alle elezioni dei rappresentanti nel CAD stesso, ogniqualvolta si tenga una nuova elezione dei rappresentanti nel CAD..

Per garantire il collegamento tra Corsi di Dottorato e il CdD viene designato quale rappresentante in CdD almeno uno studente iscritto a ciascuno dei Corsi di Dottorato di pertinenza del Dipartimento (lo studente che ha raccolto più voti nelle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di dipartimento tra tutti gli studenti iscritti a quello specifico dottorato).

Il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere è reso noto nel Decreto di indizione del Direttore, in base ai seguenti criteri:

Il numero totale degli studenti eletti è fissato al 15% arrotondato per eccesso dei docenti in servizio e del personale equiparato presso il Dipartimento al momento dell'indizione delle elezioni da cui si sottraggono tante unità per quanti sono i CAD ed i Corsi di Dottorato di pertinenza del Dipartimento.

Se lo studente designato per un CAD risulta anche eletto tra i rappresentanti di Dipartimento, verrà designato il successivo nell'elenco dei votati nelle elezioni del CAD stesso.

Se un CAD non ha rappresentanti da designare al Dipartimento viene aggiunta una unità al numero di rappresentati da eleggere nel Dipartimento, sempre che non siano state indette le votazioni per i rappresentanti nei CAD. I rappresentanti eletti in CdD a seguito della mancanza di componenti designati in qualità di rappresentanti dei CAD decadono quando a seguito di nuove elezioni nei CAD, diviene possibile procedere alle designazioni. Nel caso in cui le elezioni dei rappresentanti nei CAD e nel Consiglio di Dipartimento si tengano simultaneamente, il numero degli studenti che risulteranno eletti è fissato dopo aver verificato se un CAD ha rappresentanti da designare.

Se lo studente più votato appartenente ad un Corso di Dottorato risulta eletto tra i rappresentanti di Dipartimento, si provvederà a designare il successivo nell'elenco dei votati appartenenti ad un Corso di Dottorato.

Se nessuno studente appartenente ad un Corso di Dottorato viene votato alle elezioni di dipartimento, viene aggiunta una unità al numero di rappresentati da eleggere nel Dipartimento.

Le elezioni danno luogo alla nomina del numero dei rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario, il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti (art. 31, comma 2, dello Statuto) con arrotondamento per eccesso.

Art. 4 - Liste elettorali

L'elezione dei rappresentanti degli studenti avviene sulla base di liste concorrenti. L'elettore sceglie una lista e può esprimere al più un voto di preferenza per un candidato della lista scelta.

La data e l'ora di scadenza per la presentazione delle liste viene fissata al momento della indizione delle elezioni comunque entro e non oltre le ore 13.00 del trentesimo giorno precedente il primo giorno delle votazioni.

Ogni lista è presentata da un elettore firmatario della lista, responsabile della completezza della documentazione presentata. Tale elettore può altresì presentare liste aventi lo stesso simbolo e la stessa denominazione in altri organismi.

La presentazione di ciascuna lista avviene mediante il deposito, presso l'Ufficio elettorale di Dipartimento, della dichiarazione di presentazione di Lista di candidati e della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni singolo candidato.

Il presentatore della Lista assume, altresì, congiuntamente ad altro sottoscrittore della Lista, la funzione di responsabile della Lista stessa o di altra Lista presentata in altri organismi, ma avente lo stesso simbolo e la stessa denominazione.

Ogni dichiarazione di presentazione deve contenere:

Una sigla o simbolo atto a identificare la Lista su supporto digitale (la Commissione Elettorale Centrale invita il presentatore di Lista a modificare, nel termine perentorio di due giorni dall'invito, la denominazione o simbolo della Lista qualora risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza);

Un elenco degli studenti candidati su supporto digitale. Il numero dei candidati può superare - fino al 40% - il numero totale dei rappresentanti da eleggere. Almeno un quinto, arrotondato per eccesso, degli studenti candidati deve essere iscritto ad un Corso di Laurea. Almeno un quinto, arrotondato per eccesso, degli studenti candidati deve essere iscritto ad un Corso di Laurea Magistrale. A parità di voti di preferenza risulterà eletto il candidato che precede nell'ordine di Lista.

L'indicazione del recapito e la firma autenticata dei due responsabili di Lista.

Compiti dei responsabili di Lista sono:

Ricevere comunicazioni dall'Ufficio elettorale e dalla Commissione Elettorale Centrale (di cui all'art.12).

Designare i rappresentanti di Lista presso i seggi, comunicandone i nominativi alla Commissione Elettorale Centrale non oltre l'ottavo giorno antecedente la data di inizio delle votazioni. Nel caso tale termine non sia rispettato, le designazioni vengono fatte direttamente ai Presidenti di Seggio non oltre l'inizio delle operazioni di voto;

Presentare, su richiesta dell'Ufficio Elettorale, l'elenco degli studenti sottoscrittori di Lista che potranno essere utilizzati, con compiti di scrutatore, per la costituzione dei seggi. Tale presentazione deve essere fatta, inderogabilmente, entro il ventesimo giorno antecedente il primo giorno di votazione.

Art. 5 - Presentazione liste

Le liste dei candidati devono essere corredate da non meno di 15 e non più di 30 firme – autenticate – di studenti aventi diritto all'elettorato attivo ai sensi del precedente art. 2.

La presentazione delle firme di cui sopra deve essere fatta – a pena di nullità – su moduli predisposti dall'Amministrazione.

Lo studente candidato in una Lista non può figurare come presentatore della Lista stessa; qualora ciò si verifichi, la firma di presentazione è nulla.

Le firme di coloro che presentano le liste dei candidati e le dichiarazioni di accettazione delle candidature devono essere autenticate nei modi di legge, come pure da personale dell'Amministrazione all'uopo designato. Le generalità del soggetto autenticante, nonché la qualifica rivestita ed il timbro dell'Ufficio, devono risultare in modo chiaro e inequivocabile, pena nullità della presentazione della lista.

Per i firmatari devono risultare i dati anagrafici, il corso di laurea di appartenenza, il numero di matricola.

Per i candidati, pena la nullità della candidatura, devono risultare nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di matricola, corso di laurea o di dottorato.

L'Ufficio Elettorale provvede, avanti al presentatore, a sigillare all'interno di un plico il materiale ricevuto, apponendo sullo stesso la data e l'orario di consegna ed un numero progressivo. Rimane fuori dal plico il foglio di presentazione della Lista con relativa firma del presentatore, che viene autenticata dall'Ufficio al momento della presentazione.

Scaduto il termine per la presentazione delle liste, tutti i plichi vengono consegnati alla Commissione Elettorale Centrale. Quest'ultima, a partire dal giorno seguente, organizza i lavori di apertura e di esame del materiale, previa convocazione del presentatore di Lista di volta in volta interessato.

Art. 6 – Pubblicazione delle liste e propaganda elettorale

Le liste dei candidati, la cui conformità alla legge e al presente Regolamento risultano accertate dalla Commissione Elettorale Centrale, sono rese pubbliche 30 giorni prima delle elezioni dal Direttore mediante manifesti e in apposito spazio nel sito web della Dipartimento. Nella pubblicazione le liste sono elencate secondo l'ordine di presentazione, con relativa denominazione o simbolo - almeno otto giorni prima della data delle elezioni.

La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo a quello in cui la Commissione Elettorale Centrale, con proprio verbale, ha disposto la pubblicazione, previa accettazione, delle liste elettorali e termina 24 ore prima della data di inizio delle votazioni.

La Commissione Elettorale Centrale disciplina lo svolgimento della propaganda elettorale nell'ambito dell'Università, nel rispetto dei principi della Costituzione.

Art. 7 – Seggi elettorali: ubicazione e composizione

Mediante manifesto affisso almeno otto giorni prima della data delle elezioni, il Direttore rende pubblica l'ubicazione dei seggi presso cui si svolgeranno le elezioni.

I componenti dei seggi elettorali sono nominati con decreto del Direttore.

I seggi sono composti da:

- a. Un Presidente e un segretario scelti fra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università;
- b. Due scrutatori designati dalla Commissione Elettorale Centrale avvalendosi degli elenchi degli elettori di cui all'art. 4 del presente regolamento, forniti dai responsabili delle singole liste, in modo che i due scrutatori siano possibilmente firmatari di liste differenti.

Il Presidente nomina il vice-Presidente.

L'Ufficio di Presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio.

In caso di impedimento o mancata presentazione di uno o di ambedue gli scrutatori, il Presidente provvede alla integrazione del seggio con la nomina di elettori presenti alle operazioni di voto. In nessun caso può essere nominato membro del seggio chi risulti essere candidato alle elezioni. Le operazioni del seggio elettorale sono valide sempre che risultino presenti almeno tre componenti, tra i quali il Presidente o il vice-Presidente. In caso di impedimento o di mancata presentazione del Presidente o del segretario del seggio, il Direttore provvede con suo decreto a sostituirlo. Con decreto rettorale i seggi di cui al presente articolo potranno essere modificati, in caso di concomitanza con consultazioni elettorali studentesche a carattere nazionale.

Art. 8 - Accesso ai seggi

Ai seggi possono accedere: gli elettori iscritti ad essi, i candidati, i componenti la Commissione Elettorale Centrale, i funzionari dell'Ufficio Elettorale, i rappresentanti di Lista - uno per ogni seggio.

I rappresentanti di Lista assistono a tutte le operazioni elettorali e di scrutinio senza parteciparvi direttamente; essi possono far inserire a verbale loro dichiarazioni per quanto attiene al regolare svolgimento delle operazioni medesime.

Art. 9 - Operazioni di voto e compiti del seggio elettorale

Alle ore 16,00 del giorno precedente il primo dei due giorni indicati per le votazioni i seggi vengono costituiti con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti.

Si procede quindi alle operazioni preparatorie delle votazioni, provvedendo comunque a vistare un congruo numero di schede. Al termine di dette operazioni il Presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura.

Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia delle forze dell'ordine o di persone responsabili all'uopo designate, o del servizio di vigilanza.

Alle ore 8,00 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, accertata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti nel giorno precedente, il Presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.

Le operazioni di voto sono svolte nei due giorni indicati nel decreto del Direttore che indice le elezioni, in modo che i seggi restino aperti:

- a) Il primo giorno dalle ore 9:00 alle ore 17:00;
- b) Il secondo giorno dalle ore 9:00 alle ore 13,00.

Qualora tutti gli elettori iscritti nelle liste di un seggio elettorale risultino aver votato nel primo dei due giorni indicati nel decreto del Direttore per le votazioni, il Presidente provvede a sigillare l'urna, a chiudere il seggio come previsto nei commi precedenti, rinviando alle ore 14,30 del giorno successivo le operazioni di scrutinio.

Le operazioni di voto si svolgono nel modo seguente:

- 1. Lo studente presenta al Presidente o a uno dei componenti del seggio un documento avente valore legale ai fini dell'accertamento dell'identità dell'elettore;
- 2. Il Presidente o uno dei componenti del seggio accerta che il cognome dello studente sia iscritto nell'elenco degli elettori;
- 3. L'elettore appone la sua firma sull'elenco degli aventi diritto al voto;
- 4. Il Presidente o uno dei componenti del seggio consegna le schede;
- 5. L'elettore si ritira in cabina per esprimere il voto utilizzando la matita che gli viene consegnata;
- 6. Riconsegna le schede al Presidente o a uno dei componenti del seggio che provvede a introdurle nelle urne e riconsegna la matita;
- 7. Il Presidente o un componente del seggio restituisce il documento all'elettore.

Art. 10 - Votazioni

Le schede riportano elencate, secondo l'ordine di presentazione di cui al precedente art. 6, le denominazioni o simboli delle liste.

Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco con l'indicazione di un segno nello spazio riservato alla denominazione o simbolo della Lista prescelta, da apporre con la matita ricevuta dal componente del seggio.

Ciascun elettore dispone di un solo voto di preferenza.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della Lista da lui votata.

Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato all'art. 4, siano in testa alla Lista votata.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa Lista.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, a fianco del contrassegno della Lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno di due.

L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello apposto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della Lista votata.

Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Organismi sono inefficaci.

Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una Lista diversa da quella votata. Le preferenze espresse in eccedenza sono nulle.

Art. 11 - Operazioni di scrutinio

Alle ore 14,30 del secondo giorno delle votazioni, presso ciascun seggio, si procede, come prima operazione, al computo delle schede votate. Successivamente si procede allo scrutinio.

Alle operazioni elettorali può assistere un solo rappresentante per ogni denominazione o simbolo. I risultati dello scrutinio sono trasmessi con verbale sottoscritto da tutti i membri del seggio alla Commissione Elettorale Centrale cui vengono altresì inviate, in plichi separati e sigillati, le schede votate contenenti voti validi, quelle contenenti voti contestati e non assegnati, le schede bianche, le schede nulle, le schede annullate, le schede non votate.

Art. 12 – Commissione Elettorale Centrale

a) Composizione

La Commissione Elettorale Centrale, nominata con decreto del Direttore, è composta da:

- Due professori ordinari o straordinari, tra i quali il Direttore nomina il Presidente
- Due professori associati o ricercatori
- Un appartenente al personale ATAB del Dipartimento.

b) Compiti

Spetta alla Commissione Elettorale Centrale decidere sui ricorsi, sui reclami riguardanti le schede contenenti voti contestati e non assegnati, sui reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio.

La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia altresì sui risultati delle elezioni; redige i verbali delle attività svolte che trasmette al Direttore con le schede elettorali che allega perché siano conservate per la durata in carica degli organi eletti.

Art. 13 – Criteri per l'individuazione degli eletti

L'attribuzione delle rappresentanze avviene con il seguente criterio:

- a. Per ogni Lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nel dipartimento;
- b. Per ogni Lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della Lista;
- c. La cifra elettorale di ogni Lista è divisa successivamente per uno, per due...sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- d. Tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente scegliendo poi fra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
- e. Le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera precedente;
- f. Risultano eletti, Lista per Lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze: a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di Lista.

Art. 14 - Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi

I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale Centrale, sono resi pubblici in apposito spazio presso l'albo della Dipartimento e sul sito web della Dipartimento entro 15 giorni dalle elezioni.

Entro 10 giorni successivi può essere proposto ricorso. La Commissione Elettorale Centrale decide sui ricorsi entro dieci giorni dal termine di presentazione, sentito il primo firmatario di essi e, qualora lo ritenga necessario, i membri dei seggi elettorali.

Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale Centrale, entro dieci giorni può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.

Art. 15 – Nomina

Alla nomina dei rappresentanti provvede il Direttore con proprio decreto nei cinque giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti dall'articolo precedente per la proposizione dei ricorsi o per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.

Art. 16 – Sostituzioni

Gli studenti decadono dalla carica:

- a. nel momento in cui si iscrivono ad altri corsi di studio afferenti a CAD di cui il presente Dipartimento non è la sede amministrativa, o altri corsi di Dottorato di Ricerca o altre Facoltà o altre Università o altre sedi universitarie;
- b. nel momento in cui conseguono la laurea magistrale o il dottorato di ricerca;
- c. il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di conseguimento della laurea.

In caso di rinuncia, decadenza o ineleggibilità subentra la persona nella posizione immediatamente successiva nella lista.

Lo studente in carica che nel corso del mandato consegua il titolo di studio non è considerato decaduto se, senza soluzione di continuità di anno accademico, si iscrive ad altro corso di studio afferente ad un CAD di cui il presente Dipartimento non è la sede amministrativa.

In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di elettore, il rappresentante degli studenti è sostituito dal candidato che lo segue nell'ordine decrescente delle cifre elettorali individuali di Lista.

Art. 17 – Disposizione finale

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le elezioni degli Organi delle Amministrazioni Comunali.